



COMUNE DI BRENDOLA

**REGOLAMENTO SUI  
CRITERI  
DI EROGAZIONE  
DI CONTRIBUTI  
AI DATORI DI LAVORO  
CHE ASSUMONO  
LAVORATORI  
CON DOMICILIO  
FISCALE A BRENDOLA**

*(approvato con Delibera di Consiglio comunale  
n. 17 del 29 Luglio 2017)*

*(adeguato alla Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del  
D.L. n. 87/2018 c.d. Decreto Dignità)*

## **ART. 1 PRINCIPI GENERALI**

Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia, provvede, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, all'erogazione di sovvenzioni, contributi, liberalità e vantaggi economici ad associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o in altri atti normativi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e del Comune stesso che dettano la disciplina per la concessione di contributi, ausili finanziari e benefici economici.

## **ART. 2 FINALITÀ**

Il Comune di Brendola, a fronte del prolungamento della crisi occupazionale e della crescita del livello di disoccupazione in ambito locale, intende favorire la ripresa economica attraverso un'azione di sostegno diretto all'occupazione, prevedendo la concessione di contributi a fondo perduto ai soggetti di cui all'art. 4 che effettuano assunzioni - a tempo indeterminato o determinato - di disoccupati con domicilio fiscale nel Comune di Brendola, iscritti nelle liste del Centro per l'impiego.

## **ART. 3 RISORSE FINANZIARIE**

L'Amministrazione Comunale procede, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, al riparto su apposito capitolo, delle risorse che intende destinare al contributo.

## **ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono accedere al contributo del presente bando i professionisti, i lavoratori autonomi e le imprese di tutti i settori, che alla data della presentazione della domanda:

1. risultino regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese;
2. siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti;
3. non rientrino nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg.(CE) n.1407 del 2013 (de minimis);
4. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, scioglimento, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
5. applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale;
6. siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

Non sono ammesse ai benefici:

- le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche.
- i datori di lavoro domestico
- le imprese che abbiano assunto lavoratori, rispetto ai quali chiedono il contributo, provenienti da imprese controllate, collegate, controllanti;
- le imprese che assumano lavoratori, rispetto ai quali chiedono il contributo, che abbiano intrattenuto con gli stessi, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, un altro rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'esclusione dei benefici del bando, al momento della presentazione della domanda.

## **ART. 5 VALORE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo a fondo perduto (da ritenersi omnicomprensivo di eventuali oneri fiscali previsti per legge) verrà corrisposto annualmente all'impresa in un'unica soluzione e sarà pari all'addizionale comunale calcolata e trattenuta sui redditi corrisposti al lavoratore nell'anno di assunzione, e ~~nei due esercizi successivi~~ e per l'esercizio successivo (*cf. nota 1 in calce al presente Regolamento*).

Il contributo verrà riconosciuto alle imprese, che abbiano stipulato da almeno 6 mesi alla data dell'istanza per l'ottenimento del contributo, contratti di lavoro dipendente a tempo determinato ed a tempo indeterminato con disoccupati, fiscalmente domiciliati nel territorio del Comune di Brendola, iscritti nelle liste del Centro per l'impiego.

L'assunzione dovrà risultare da Certificazione Unica.

## **ART. 6 REGIME DEL CONTRIBUTO**

Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUCE serie L n. 352 del 2012.2013.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare Euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari.

Sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto indicati nell'art.1 del Regolamento (CE) 1407/2013.

Le imprese in difficoltà non sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento e sono quindi autorizzate a ricevere aiuti "de minimis" e il Regolamento citato si applica agli aiuti concessi alle imprese anche sotto forma di impresa unica.

Il contributo non è incompatibile con altre agevolazioni statali o regionali destinate alla medesima finalità o previste dalla vigente normativa.

## **ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, della C.U. (relativa all'anno precedente) e dell'attestato di iscrizione al Centro per l'impiego del neo assunto secondo la modulistica predisposta dagli uffici comunali.

## **ART. 8 MODALITÀ E TERMINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo verrà erogato per l'anno di assunzione e ~~per i due esercizi successivi~~ per l'esercizio successivo (*cf. nota 1 in calce al presente Regolamento*) per i soli assunti nel 2018.

L'iniziativa potrà essere prorogata per gli assunti negli anni successivi al 2018, con deliberazione del Consiglio Comunale e successiva deliberazione della Giunta Comunale.

\*\*\*\*\*

La Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. Decreto Dignità ha prescritto che la durata massima del contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi, contro i precedenti 36 mesi previsti dal Jobs Act. (cfr. art.19 comma 1 sottoriportato). Per tale motivo, il periodo di tre anni di contributo rimborso IRPEF originariamente previsto dal Regolamento comunale ora si riduce a due anni di rimborso IRPEF.

**Art. 19** **Apposizione del termine e durata massima** 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. (\*) (\*\*)

(\*) AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018"; - (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; - (con l'art. 2, comma 1-ter) che "Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore". -----

(\*\*) AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".